



## **Ordinanza sulla procedura di consultazione (Ordinanza sulla consultazione, OCo)**

Modifica del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero*

*ordina:*

I

L'ordinanza del 17 agosto 2005<sup>1</sup> sulla consultazione è modificata come segue:

Art. 1

<sup>1</sup> La presente ordinanza si applica alle procedure di consultazione indette dal Consiglio federale, da un dipartimento, dalla Cancelleria federale o da un'unità dell'Amministrazione federale (autorità che indice la consultazione).

<sup>2</sup> Per quanto una legge o un'ordinanza non disponga diversamente, le disposizioni della presente ordinanza si applicano per analogia anche alle commissioni parlamentari.

Art. 2

*Abrogato*

*Titolo prima dell'art. 3*

### **Sezione 2: Pianificazione e coordinamento**

Art. 3           Pianificazione

Le autorità competenti per lo svolgimento di consultazioni (autorità responsabili) allestiscono una pianificazione delle loro consultazioni e l'aggiornano costantemente.

<sup>1</sup>   RS 172.061.1

*Art. 4*                    **Coordinamento**  
(art. 5 cpv. 3 LCo)

<sup>1</sup> Le autorità responsabili informano la Cancelleria federale sulla pianificazione delle loro consultazioni; per ogni progetto le comunicano il titolo nelle tre lingue ufficiali e il termine per l'invio dei pareri.

<sup>2</sup> La Cancelleria federale provvede a coordinare le consultazioni sul piano temporale.

*Art. 4a*                    **Esame da parte della Cancelleria federale**

<sup>1</sup> Prima dell'indizione della procedura di consultazione l'autorità responsabile sottopone per tempo la documentazione alla Cancelleria federale per esame.

<sup>2</sup> Essa sente la Cancelleria federale anche quando intende rinunciare a svolgere una consultazione in virtù dell'articolo 3a LCo.

*Art. 5 cpv. 2*

<sup>2</sup> Essa tiene una lista in forma elettronica delle consultazioni previste, che aggiorna costantemente e rende accessibile al pubblico.

*Art. 6*                    **Obbligo di motivare**

Nella proposta all'autorità che indice la consultazione occorre indicare in particolare il motivo per cui:

- a. la procedura di consultazione deve essere svolta secondo l'articolo 3 capoverso 1 LCo oppure secondo l'articolo 3 capoverso 2 LCo;
- b. se del caso, occorre derogare eccezionalmente al termine di cui all'articolo 7 capoverso 3 LCo.

*Art. 7*                    **Contenuto e lingua della documentazione**

<sup>1</sup> La documentazione comprende:

- a. il progetto da porre in consultazione;
- b. il rapporto esplicativo;
- c. le lettere d'informazione ai destinatari;
- d. l'elenco dei destinatari.

<sup>2</sup> Essa deve essere allestita nelle tre lingue ufficiali.

<sup>3</sup> Nei casi seguenti il progetto da porre in consultazione e il rapporto esplicativo possono essere allestiti soltanto in una o in due lingue ufficiali:

- a. per i trattati internazionali, se il progetto è urgente;
- b. per le consultazioni di cui all'articolo 3 capoverso 2 LCo, se il progetto è esclusivamente di importanza locale o regionale.

**Art. 8** Rapporto esplicativo

<sup>1</sup> Il rapporto esplicativo dà una visione d'insieme del progetto e ne spiega i principi e gli obiettivi.

<sup>2</sup> Nel caso di progetti di atti normativi, commenta le singole disposizioni.

<sup>3</sup> Contiene spiegazioni e, se necessario, domande rivolte ai destinatari, riguardanti in particolare:

- a. le ripercussioni sul personale, sull'organizzazione e sulle finanze della Confederazione, dei Cantoni, dei Comuni e di eventuali altri organi preposti all'esecuzione;
- b. la necessità di pianificare l'attuazione in modo coordinato con gli organi preposti all'esecuzione;
- c. il tempo necessario per l'attuazione nei Cantoni e nei Comuni;
- d. le ripercussioni economiche.

<sup>4</sup> Nel caso di progetti di atti normativi che verosimilmente avranno ripercussioni notevoli per gli organi preposti all'esecuzione e altri destinatari della norma, contiene spiegazioni relative al presumibile contenuto delle pertinenti ordinanze da emanare.

<sup>5</sup> Per il rimanente, si applicano per analogia le direttive sul contenuto e sulla struttura dei messaggi del Consiglio federale.

**Art. 9** Lettera d'informazione ai destinatari

<sup>1</sup> La lettera d'informazione ai destinatari della consultazione indica:

- a. la decisione di indire la consultazione;
- b. il termine di consultazione e, se del caso, il motivo per cui il termine è abbreviato;
- c. l'indirizzo elettronico dove è possibile ottenere la documentazione.

<sup>2</sup> La lettera d'informazione invita espressamente i Cantoni e gli eventuali altri organi preposti all'esecuzione a esprimere il proprio parere sulle spiegazioni contenute nel rapporto esplicativo e su eventuali domande poste nel rapporto.

<sup>3</sup> La lettera d'informazione ai Cantoni è indirizzata ai Governi cantonali.

**Art. 10** Elenco dei destinatari

(art. 4 cpv. 2 e 3 LCo)

<sup>1</sup> Nell'elenco dei destinatari figurano i destinatari permanenti di cui all'articolo 4 capoverso 3 LCo e le altre cerchie interessate definite dall'autorità responsabile.

<sup>2</sup> Non vi figurano unità dell'Amministrazione federale centrale o decentralizzata né delle amministrazioni cantonali; fanno eccezione le commissioni extraparlamentari

di cui all'allegato 2 dell'ordinanza del 25 novembre 1998<sup>2</sup> sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione che sono interessate nel singolo caso.

**Art. 12**                    **Informazione**

(art. 5 LCo)

<sup>1</sup> L'autorità responsabile informa i mezzi di comunicazione immediatamente dopo la decisione di indire una consultazione.

<sup>2</sup> La Cancelleria federale informa gli Uffici delle Camere federali immediatamente dopo la decisione del Consiglio federale di indire una consultazione su un'ordinanza.

**Art. 13**                    **Annuncio**

(art. 9 cpv. 1 lett. a LCo)

<sup>1</sup> La Cancelleria federale annuncia nel Foglio federale l'indizione di ogni consultazione di cui all'articolo 3 capoverso 1 LCo.

<sup>2</sup> Essa tiene una lista in forma elettronica delle consultazioni in corso, che aggiorna costantemente e rende accessibile al pubblico.

**Art. 14**                    **Pubblicazione della documentazione**

(art. 9 cpv. 1 lett. a LCo)

La Cancelleria federale rende accessibile al pubblico la documentazione in forma elettronica immediatamente dopo la decisione di indire una consultazione.

**Art. 16**                    **Pubblicazione dei pareri**

(art. 9 cpv. 1 LCo)

Scaduto il termine per rispondere, la Cancelleria federale rende accessibili al pubblico i pareri pervenuti e i verbali di cui all'articolo 7 capoverso 2 LCo.

**Art. 17**

*Abrogato*

**Art. 18**                    **Proposta**

(art. 8 LCo)

<sup>1</sup> Nella proposta all'autorità competente per l'adozione del progetto, i risultati della consultazione sono valutati e ponderati in maniera sintetica. Quando si tratta di questioni riguardanti l'attuazione o l'esecuzione del diritto federale, i pareri espressi dai Cantoni sono tenuti in particolare considerazione.

<sup>2</sup> RS 172.010.1

<sup>2</sup> Se la consultazione è stata indetta dal Consiglio federale e, in base ai risultati della consultazione su punti sostanziali del progetto, vi è incertezza circa il seguito, occorre dapprima presentare al Consiglio federale una proposta in merito.

*Art. 20*                    Rapporto sui risultati  
(art. 8 LCo)

<sup>1</sup> Il rapporto sui risultati informa sui pareri pervenuti e ne riassume i contenuti in modo strutturato e senza giudizi di valore.

<sup>2</sup> I pareri sulle questioni relative all'attuazione da parte dei Cantoni o di altri organi preposti all'esecuzione sono presentati in un capitolo separato.

<sup>3</sup> I verbali delle sedute di cui all'articolo 7 capoverso 2 LCo sono parte integrante del rapporto sui risultati.

*Art. 21*                    Pubblicazione e informazione

<sup>1</sup> Immediatamente dopo che l'autorità che ha indetto la consultazione ne ha preso atto, la Cancelleria federale rende accessibile il rapporto sui risultati in forma elettronica.

<sup>2</sup> Immediatamente dopo la decisione, l'autorità responsabile informa i partecipanti alla consultazione e i mezzi di comunicazione sulla pubblicazione del rapporto sui risultati.

<sup>3</sup> La Cancelleria federale tiene una lista in forma elettronica delle consultazioni concluse, che aggiorna costantemente e rende accessibile al pubblico.

*Titolo prima dell'art. 21a*

**Sezione 5a: Motivazione della rinuncia a una consultazione**

*Art. 21a*

Se, fondandosi sull'articolo 3a LCo, si è rinunciato a una procedura di consultazione, occorre indicarne il motivo:

- a. nella proposta di adozione del progetto interessato;
- b. nelle spiegazioni relative al progetto, in particolare nel messaggio.

II

L'ordinanza del 25 novembre 1998<sup>3</sup> sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione è modificata come segue:

<sup>3</sup> RS 172.010.1

*Art. 15a* Collaborazione con i Cantoni e altri organi preposti all'esecuzione

<sup>1</sup> Se un progetto della Confederazione tocca interessi cantonali o comunali essenziali, il dipartimento competente o la Cancelleria federale coinvolge in modo adeguato gli organi cantonali competenti e, se opportuno, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna.

<sup>2</sup> Gli interessi essenziali secondo il capoverso 1 sono toccati in particolare se:

- a. il progetto deve essere attuato interamente o in parte da organi cantonali o comunali e l'attuazione richiede l'impiego di considerevoli risorse personali o finanziarie di tali organi;
- b. gli organi cantonali o comunali devono essere riorganizzati; o
- c. gli organi cantonali o comunali devono provvedere a modifiche essenziali del diritto.

### III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2016.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Johann Schneider-Ammann  
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr